

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/248/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2013

che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC.
- (2) Il Consiglio ritiene che una persona e due entità debbano essere rimosse dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura all'allegato della decisione 2012/642/PESC.
- (3) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. BRUTON

⁽¹⁾ GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

ALLEGATO

La persona e le entità seguenti sono rimosse dall'allegato della decisione 2012/642/PESC:

1) Persona

Shadryna, Hanna Stanislavauna

2) Entità

a) The Spirit and Vodka Company Aquadiv

b) Sport-Pari
